

Schema di regolamento recante

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce i modelli orari di funzionamento dei licei facenti parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il numero complessivo di alunni iscritti, nell’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Tale riduzione eccede quella spiegabile coi soli tassi di ripetenza ed abbandono, per cui si può quindi supporre che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, nei tre anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo.

Nel seguito, a fini prudenziali, si stima che, nel medesimo periodo, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado rimanga, viceversa, costante. Si suppone altresì che la percentuale di alunni che scelgono d’isciversi, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, ai licei rimanga costante.

Si suppone inoltre che le famiglie che oggi scelgono d’iscrivere i figli alle classi di liceo “scientifico-tecnologico” presso gli istituti tecnici, sceglieranno in futuro l’istituenda opzione delle scienze applicate del liceo scientifico. Peraltro, tale ipotesi è giustificata dalla considerazione che l’indirizzo “scientifico-tecnologico” porta, oggi, al conseguimento d’un diploma liceale anche in quelle classi di detto indirizzo che sono attivate presso gli istituti tecnici.

Inoltre, si ipotizza che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema rimangano costantemente pari agli attuali, per gli anni di corso compresi tra la prima media e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

SITUAZIONE ATTUALE

Le classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009 presso i licei, gli istituti magistrali e d'arte, si ripartiscono su più modelli orari.

Gli orari settimanali medi corrispondenti alle cattedre attivate in organico di diritto nelle classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009 si possono raggruppare in funzione dei settori e delle opzioni su cui le classi stesse andranno a confluire, tenendo in questo conto delle sperimentazioni in atto. A tal proposito, poiché il sistema informativo dell'Amministrazione non contiene i dati relativi all'organico di diritto delle cosiddette *maxi* sperimentazioni, si sono utilizzati, per le corrispondenti classi, gli orari previsti dagli ordinamenti.

Con riferimento ai soli docenti laureati, gli orari settimanali medi così computati sono riportati di seguito:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	38.07	38.46	38.75	38.72	37.08
Classico	27.89	28.06	31.23	31.42	32.02
Linguistico	35.98	36.12	36.97	36.91	36.91
Scientifico	27.24	29.02	29.88	30.50	31.25
Scienze umane	34.52	34.54	35.59	35.61	35.60

La tabella non comprende gli orari attuali dei licei musicali e coreutici, non essendo funzionanti classi di tale tipo nell'anno scolastico 2008/2009.

Oltre ai docenti laureati, nei licei, ed in particolare nelle attuali sperimentazioni linguistiche che confluiranno nell'istituendo liceo linguistico, prestano servizio anche insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), in compresenza all'insegnante laureato del corso teorico..

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP in compresenza con un insegnante laureato, è il seguente, sempre con riferimento all'anno scolastico 2008/2009:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico	1.71	1.87	2.79	2.78	2.79
Scientifico					
Scienze umane					

Le ore di compresenza nelle sperimentazioni linguistiche si riferiscono alle ore settimanali di conversazione con docenti madrelingua previste dall'attuale ordinamento.

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP che, viceversa, non sono in compresenza con alcun insegnante laureato, è riportato nella tabella successiva.

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico					
Scientifico	0,12	0,12			
Scienze umane					

Le ore indicate in Tabella 3 nelle prime due classi del liceo scientifico si riferiscono a quattro ore per classe di laboratorio effettuate nelle sezioni di liceo oggi funzionanti caratterizzate da una *maxi-sperimentazione* scientifico-tecnologica.

La tabella successiva riporta, infine, il numero di classi funzionanti nell'anno scolastico 2008/2009, al netto delle classi di liceo scientifico oggi amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici:

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	415	446	445	464	323
Classico	1.793	1.908	1.883	1.855	1.827
Linguistico	970	978	916	912	903
Scientifico	4.936	5.197	5.052	4.905	4.701
Scienze umane	1.590	1.656	1.581	1.485	1.429

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

Il sistema dei licei comprende i percorsi artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, all'interno dei quali possono ulteriormente essere specificate opzioni.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione agli orari d'insegnamento previsti dai quadri orari allegati allo schema di regolamento in esame, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015. Anche per le classi del liceo scientifico-tecnologico oggi attivate presso gli istituti tecnici e per le classi degli ex istituti d'arte si prevede il passaggio al nuovo ordinamento, come specificato nella relazione tecnica allo specifico regolamento, a partire dalle classi prime.

L'avvio della riforma nei modi descritti è stato scelto rispetto alle alternative perché l'avvio anticipato di alcuno degli altri anni di corso comporterebbe, senza un adeguato tempo di programmazione, maggiori difficoltà per rispondere alle finalità di riorganizzazione metodologico-didattica degli insegnamenti rispetto alle attuali modalità di gestione.

Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa della riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento, si stima anzitutto il numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato.

A tal fine, prendendo a base l'anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi, al netto di quante sono amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici, che confluiranno nei licei sulla base del nuovo ordinamento è pari a 48.570, si tiene conto del fatto che la consistenza numerica delle classi di tutti gli ordini della scuola secondaria di secondo grado diminuirà complessivamente di 2.392 classi, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".

Tenuto conto che nell'anno scolastico 2008/2009 le classi che confluiranno nei licei, al netto di quelle oggi incardinate presso gli istituti tecnici, sono pari al 41 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 41 % della diminuzione di 2.392 classi sopra considerata è riferibile ai licei e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa di cui sopra.

In definitiva, assumendo per vere le ipotesi iniziali prospettate nel paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI, si stima che il numero delle classi sarà pari a:

Tab. 5 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a fattori costanti	48,570	48,570	48,570	(a)
Classi che si accorperanno	1,283	1,841	2,392	(b)
di cui dei licei	526	755	981	(c) = 0,41 × (b)
Classi dei licei	48,044	47,815	47,589	(d) = (a) - (c)

Supponendo che la ripartizione percentuale delle classi tra gli anni di corso e gli indirizzi rimanga costantemente pari a quella registrata nel corrente anno scolastico 2008/2009 (v. Tabella 4), si ricava che negli anni scolastici compresi tra il 2010/2011 e il 2014/2015 le classi interessate dalla riforma saranno pari a quanto segue:

Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
Artistico	404				
Classico	1.750				
Linguistico	955				
Scientifico	4.844				
Scienze umane	1.550				
Musicale	40				
Coreutico	10				
Da tecnici	404				

Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2011/2012					
Artistico	402	432			
Classico	1.742	1.854			
Linguistico	950	958			
Scientifico	4.821	5.077			
Scienze umane	1.543	1.608			
Musicale	40	40			
Coreutico	10	10			
Da tecnici	402	405			
2012/2013					
Artistico	402	432	431		
Classico	1.742	1.854	1.830		
Linguistico	950	958	897		
Scientifico	4.821	5.077	4.935		
Scienze umane	1.543	1.608	1.534		
Musicale	40	40	40		
Coreutico	10	10	10		
Da tecnici	402	405	385		
2013/2014					
Artistico	402	432	431	450	
Classico	1.742	1.854	1.830	1.803	
Linguistico	950	958	897	894	
Scientifico	4.821	5.077	4.935	4.791	
Scienze umane	1.543	1.608	1.534	1.440	
Musicale	40	40	40	40	
Coreutico	10	10	10	10	
Da tecnici	402	405	385	369	
2014/2015					
Artistico	402	432	431	450	311
Classico	1.742	1.854	1.830	1.803	1.775
Linguistico	950	958	897	894	885
Scientifico	4.821	5.077	4.935	4.791	4.591
Scienze umane	1.543	1.608	1.534	1.440	1.385
Musicale	40	40	40	40	40
Coreutico	10	10	10	10	10
Da tecnici	402	405	385	369	328

Il totale della tabella, escluso l'ultimo rigo, può differire da quello della tabella 5 per arrotondamenti effettuati sui valori presentati nelle singole celle

La Tabella 6 sopra esposta divide le classi che si prevede che vengano complessivamente attivate negli anni scolastici 2009/2010 e seguenti — v. Tabella 5 — tra tutti i settori già previsti in Tabella 4, ai quali s'aggiunge il settore del liceo musicale e coreutico nelle due sezioni musicale e coreutica. In particolare, lo schema di regolamento prevede che vengano costituite *ex novo*, a partire naturalmente dalle sole classi prime, rispettivamente 40 e 10

sezioni delle due citate opzioni. La Tabella 5 è stata predisposta nell'ipotesi che dette 50 complessive classi per anno di corso attirino studenti che altrimenti avrebbero scelto di frequentare il liceo classico, scientifico o delle scienze umane (per 15 classi ciascuno) o artistico (per 5 classi), che dunque avranno un numero di classi inferiore in pari misura.

Infine, la Tabella 6 contiene anche un ultimo rigo denominato "Da tecnici" riferito alle classi di liceo scientifico opzione delle scienze applicate che, sino all'anno scolastico 2008/2009, risultano amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici. Tali classi, in pari numero a quelle corrispondenti segnalate nella relazione tecnica allo schema di regolamento sull'istruzione tecnica, vanno ad aggiungersi a quelle complessivamente previste in Tabella 5. Come previsto nella citata relazione tecnica, si prevede che dette classi transitino al nuovo ordinamento a partire dalle classi prime.

Al fine di poter differenziare i risparmi a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati, ovvero ad ore in meno di ITP, è necessario suddividere le ore settimanali previste dal nuovo ordinamento in funzione del tipo d'insegnante che gestisce il relativo corso:

Tab. 7
nuovi orari doc. laureati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	34	34	35	35	35
Classico	27	27	31	31	31
Linguistico	24	24	27	27	27
Scientifico	27	27	30	30	30
Scienze umane	27	27	30	30	30
Musicale †	61	61	52	52	52
Coreutico	32	32	32	32	32
Da tecnici	27	27	30	30	30

†vedi nota nel testo, di seguito alla Tabella 9

Tab. 8
nuovi orari ITP in presenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico					
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					

Tab. 9
nuovi orari ITP
no compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico	3	3	3	3	3
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					

Al riguardo, si nota che il numero d'ore di lezione riportato in Tabella 7 relativo ai licei musicali e coreutici, sezione musicale, è apparentemente superiore a quello previsto nell'allegato allo schema di regolamento che ne riporta i quadri orari. Ciò perché le 32 ore settimanali ivi previste per ciascuno dei cinque anni di corso si riferiscono alle ore di discenza assicurate al singolo alunno. Di queste, tre ore nei primi due anni di corso e due ore negli altri, si riferiscono all'insegnamento di "esecuzione e interpretazione", che è tipicamente impartito dedicando il tempo del docente a due o tre alunni per volta (per una media di 2,5 alunni per ora docente). Nell'ipotesi che ogni classe dell'opzione musicale abbia 27 alunni, se ne ricava che l'orario complessivo settimanale d'insegnamento assicurato alla classe nel suo complesso è pari a $29 + 3 \times 27 / 2,5 = 61,4 \approx 62$ ore in prima e seconda classe, e 52 ore dalla terza classe in poi.

Le Tabelle 8 e 9 mostrano, inoltre, come i nuovi ordinamenti prevedano insegnanti tecnico-pratici solo nel liceo linguistico, peraltro non più in compresenza a differenza di quanto avviene con gli attuali ordinamenti. In tale settore, infatti, l'allegato allo schema di regolamento che riporta i quadri orari prevede che una ora a settimana in ciascuno degli insegnamenti "Lingua e cultura straniera 1", "Lingua e cultura straniera 2" e "Lingua e cultura straniera 3" sia effettuata da un conversatore di madrelingua in assenza del docente titolare. Nell'attuale ordinamento, come già notato in calce alla Tabella 2, i conversatori sono docenti ITP in compresenza all'insegnante titolare.

Di seguito si dà conto della variazione nel numero di ore di docenza conseguente all'introduzione dei nuovi ordinamenti, quale risultato della moltiplicazione della Tabella 6 per la differenza tra le Tabelle 1, 2, 3 e 7, 8, 9 tenendo in questo conto del fatto che il nuovo orario dei licei musicali e coreutici deve essere confrontato con un orario dato dalla media pesata dei vecchi orari dei licei classici (0,3), scientifici (0,3), delle scienze umane (0,3) e artistici (0,1) (numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento nel numero di ore necessarie per assicurare gli insegnamenti e laboratori previsti):

Tab. 10
ore in meno doc.
laureati

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
Artistico	1.642	3.561	5.178	6.850	7.498
Classico	1.558	3.516	3.937	4.694	6.504
Linguistico	11.440	23.000	31.948	40.803	49.571
Scientifico	1.163	11.413	10.821	13.216	18.955
Scienze umane	11.658	23.723	32.299	40.377	48.134
Musicale	+1.252	+2.479	+3.243	+3.998	+4.743
Coreutico	+13	-20	+11	1	14
Da tecnici	+10.908	+21.789	+33.339	+44.409	+54.249
TOTALE	15.288	40.925	47.590	57.534	71.684

Tab. 11
ore in meno ITP
in compresenza

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti	2014/2015 e seguenti
Artistico					
Classico					
Linguistico	1.633	3.417	5.921	8.405	10.874
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					
TOTALE	1.633	3.417	5.921	8.405	10.874

Tab. 12
ore in meno ITP
no compresenza

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti	2014/2015 e seguenti
Artistico					
Classico					
Linguistico	+2.865	+5.726	+8.418	+11.099	+13.753
Scientifico	581	1.188	1.188	1.188	1.188
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					
TOTALE	+2.284	+4.538	+7.230	+9.911	+12.565

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui si prevede la seguente variazione nei posti che si dovranno attivare in organico di diritto:

Tab. 13 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	849	2.274	2.644	3.196	3.982
posti ITP in compresenza	91	190	329	467	604
posti ITP no compresenza	+127	+252	-402	+551	+698
TOTALE	813	2.212	2.571	3.112	3.888

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la riduzione nella spesa di personale conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento sarà pari:

Tab. 14 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	28.018.087	75.044.911	87.255.384
CCNL 06-07 ITP con registro	-	+1.102.353	-1.898.497	+2.235.327
	-	26.915.734	73.146.414	85.020.057

In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 15 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	9.339.362	43.693.695	79.115.069
CCNL 06-07 ITP con registro	-	+367.451	-1.367.734	+2.010.774
	-	8.971.911	42.325.961	77.104.295

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI

L'allegato H allo schema di regolamento prevede la possibilità per le scuole d'attivare insegnamenti facoltativi. Qualora le singole scuole scegliessero d'attivare detti insegnamenti, l'onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività d'insegnamento frontale inserite nel progetto dell'offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 lettera *b*) del CCNL 29 novembre 2007) oppure i fondi resi disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell'offerta formativa). Alternativamente, le scuole

potranno anche scegliere di erogare detto insegnamento all'interno della quota di flessibilità riferita al curriculum locale, in tal caso avvalendosi del personale loro attribuito in organico di diritto.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti; pertanto, le ore che i docenti stessi dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare. Conseguentemente, l'istituzione dei dipartimenti è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

COMITATO SCIENTIFICO

I componenti del comitato scientifico non sono remunerati, come peraltro già avviene per i componenti del consiglio d'istituto. Conseguentemente, la costituzione dei comitati è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

COMITATO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE LICEALE

La costituzione del comitato nazionale per l'istruzione liceale non comporterà oneri per il bilancio pubblico, poiché per i componenti del medesimo non sono previsti compensi. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Tutte le attività formative e d'aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell'istruzione liceale nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d'istruzione, saranno inserite in un complessivo piano di formazione, i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione. Pertanto, non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

SUNTO DELLA VARIAZIONE NEL NUMERO DEI POSTI *FULL TIME EQUIVALENT*

Tab. 16 <i>posti</i>	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 <i>e seguenti</i>
posti doc. laureati	849	2.274	2.644	3.196	3.982
posti ITP in compresenza	91	190	329	467	604
posti ITP no compresenza	+127	+252	+402	+551	-698
TOTALE	813	2.212	2.571	3.112	3.888

Schema di regolamento recante: *“Norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell’articolo, 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

Il regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e disciplina il riordino delle norme generali e degli ordinamenti dei licei, che insieme agli istituti tecnici ed agli istituti professionali statali, formano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; il riordino decorre dall’anno scolastico 2010/2011, con applicazione graduale, a partire dalle classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell’anno scolastico 2014/2015, in attuazione degli obiettivi fissati dal piano programmatico di interventi previsto al comma 3 del sopra citato articolo 64. La riforma degli ordinamenti dei licei mira ad assicurare allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni della società contemporanea, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, nonché ad acquisire conoscenze, abilità e competenze generali e specifiche coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. A tale fine vengono introdotti nell’organizzazione e nel funzionamento dei licei interventi e misure volti a razionalizzare, qualificare e dare maggiore flessibilità alle attività educative e agli assetti ordinamentali, garantire efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse e realizzare le condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi attesi. L’intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza del *“Sistema Scuola”*.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

L’intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla n. 133 del 2008. In particolare il comma 3 dell’articolo 64, prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l’adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in esame si dà attuazione ai principi stabiliti nel piano programmatico, con l’adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali e gli ordinamenti dei licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, che, insieme con gli istituti tecnici e gli istituti professionali compongono il sistema del secondo ciclo dell’istruzione.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Con il regolamento si dettano le norme generali e si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi scolastici liceali e di utilizzazione del personale dei licei stessi. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.

4) **Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali sull’istruzione e con l’attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che

il provvedimento disciplina le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, materie che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**
Il provvedimento è coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto si limita a disciplinare aspetti rientranti nella competenza legislativa statale. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento prevede espressamente che le stesse provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono pienamente compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione ed inoltre non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie disciplinate dal provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di semplice delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 sopra citato, si rende necessario modificare ed integrare gli ordinamenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado disciplinati dalla normativa vigente.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che vi siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge relativi alla specifica materia del riordino dei percorsi scolastici liceali.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**
Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Va peraltro evidenziato che alcune Regioni avevano prodotto ricorso alla Corte Costituzionale avverso il citato articolo 64, deciso poi con sentenza 24 giugno 2009, n. 2009.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Va inoltre evidenziato che la riorganizzazione dei percorsi dei licei è definita tenendo conto della Raccomandazione del Parlamento e dell'Unione europea del 23 aprile 2008, relativa al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia per i minori soggetti all'obbligo scolastico presenti sul territorio nazionale, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione, in quanto il provvedimento detta una nuova e compiuta disciplina dell'intera materia.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il provvedimento all'articolo 15 (*Abrogazioni*) prevede l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27 con esclusione dei commi 2 e 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme del regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura gestionale ed i termini di adozione dei relativi provvedimenti amministrativi possono ritenersi adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti in maniera graduale, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi e statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Schema di regolamento recante: *“Norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell’articolo, 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Il sistema dei licei è regolato dal seguente quadro normativo: legge 3 maggio 1999, n. 124 recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* ed in particolare articolo 11, comma 9; legge 28 marzo 2003, n. 53 recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”* ed in particolare articolo 13; legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare articolo 1, commi 605 e 622; legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante *“Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”*; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante *“Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica”*; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante *“Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro”*; decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*; legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

Insufficienza degli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi dei licei, ai fini della comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea; scarsa conoscenza, abilità e competenza, generale e specifica, e competenze non adeguate all’inserimento dello studente nella vita sociale, nel mondo del lavoro e per la prosecuzione degli studi.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Necessità di potenziare i percorsi didattici dei licei al fine di approfondire le competenze, le conoscenze e le abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, nonché di approfondire le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per l’inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento

Obiettivi dell’intervento sono rappresentati dalla costruzione di nuove modalità per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità richieste per la prosecuzione degli studi nei corsi universitari e dell’alta formazione, ai quali si accede al termine dei percorsi liceali, nonché per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il predetto approfondimento può essere realizzato anche

nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di *stage* formativi. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti del provvedimento sono il personale dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, il personale ATA, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono inoltre i dirigenti degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, cui spetta il compito di coordinare, verificare e monitorare l'attuazione delle norme regolamentari da parte delle istituzioni scolastiche.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati

Sui contenuti del provvedimento sono acquisiti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 29 ottobre 2009, del Consiglio di Stato reso in data 21 dicembre 2009, il parere della VII^a Commissione Cultura della Camera dei Deputati reso in data 20 gennaio 2010 e della VII^a Commissione Istruzione del Senato della Repubblica reso in data 27 gennaio 2010. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riferimento alla riqualificazione della spesa e dei percorsi di studio liceali.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64 e si inserisce in un quadro generale e coordinato di interventi regolamentari finalizzati all'attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

Come già osservato i percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64 e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento prevede che i percorsi dei licei formano oggetto di appositi interventi periodici di aggiornamento, in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Referente AIR

Renato Corosu
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo
Settore Attività del Governo
Tel 06.5849.2961/3329
Fax 06.5849.3958
renato.corosu@istruzione.it